

COMUNE DI SEMIANA
PROVINCIA DI Pavia

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. -
T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Allegato A

Comune di Semiana Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2022 delle società partecipate (c. 4 art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Presentazione

Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell'art. 20 e del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, non risultano pubblicati modelli di riferimento da parte degli organismi di vigilanza e controllo, a differenza di quanto accaduto per i piani di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire un'articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con l'impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato.

Il Comune di Semiana ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica 2021 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 130 del 23.12.2022.

Di seguito si presentano i risultati conseguiti dall'adozione del suddetto piano secondo la seguente articolazione dei contenuti.

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2022
2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2022 delle partecipate del Comune di Semiana
3. I risultati conseguiti per singola partecipata

Con riferimento alle risultanze contabili, si è proceduto ad effettuare un'analisi di bilancio delle società partecipate e ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
CBL S.p.a.	Diretta	Gestione servizio idrico integrato	0,9058	LA SOCIETA' SVOLGE UN SERVIZIO NECESSARIO E DI INTERESSE GENERALE PER LA COMUNITA', RISPETTANDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TUSP
G.A.L. Risorsa Lomellina Scarl	Diretta – Indiretta per il tramite di CBL	Promozione e valorizzazione del territorio	0,67	LA SOCIETA' SVOLGE UN SERVIZIO NECESSARIO E DI INTERESSE GENERALE PER LA COMUNITA', RISPETTANDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TUSP
CBL Distribuzione S.r.l.	Indiretta	Distribuzione gas	0,9058	LA SOCIETA' SVOLGE UN SERVIZIO NECESSARIO E DI INTERESSE GENERALE PER LA COMUNITA', RISPETTANDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TUSP
Pavia Acque SCARL	Indiretta	Gestione servizio idrico integrato	0,08	LA SOCIETA' SVOLGE UN SERVIZIO NECESSARIO E DI INTERESSE GENERALE PER LA COMUNITA', RISPETTANDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TUSP
AQUAGEST S.r.l.	Indiretta	Raccolta trattamento e fornitura di acqua	0,9058	LA SOCIETA' SVOLGE UN SERVIZIO NECESSARIO E DI INTERESSE GENERALE PER LA COMUNITA', RISPETTANDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TUSP

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
	Gal Lomellina S.r.l.	0,38

Liquidazione/Fallimento	CLIR S.p.A	0,29
	LOMELLINA GAS SRL Per il tramite di CBL SPA	0,9058

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

4. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

GAL LOMELLINA S.r.l.

GAL Lomellina S.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata dal Comune di Semiana direttamente, per una quota del 0,38 %.

La società, che è stata posta in liquidazione con deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26.05.2018; si occupava della valorizzazione del territorio tramite la promozione e l’avvio di nuove iniziative economiche, nonché della valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni, anche favorendo le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nella “qualificazione del territorio della Lomellina”

Con il piano di razionalizzazione periodica 2022 l’ente ha confermato la dismissione della partecipazione in GAL Lomellina S.r.l. tramite procedura di liquidazione della stessa, garantendo altresì un’attività di monitoraggio circa il corretto e regolare svolgimento della procedura in corso. Nel corso dell’Assemblea dei soci del 18.07.2020, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rendicontando sullo stato della procedura, ha sottolineato la prossima convocazione di un’assemblea straordinaria volta a nominare il liquidatore della società in quanto la cui figura risultava essere stata individuata dal Consiglio di Amministrazione; ad oggi, e a seguito degli anni legati alla pandemia, sono ancora in corso le procedure per la formalizzazione della nomina.

Nelle more della conclusione delle procedure di liquidazione, non avendo approvato il bilancio 2020, 2021 e 2022 non è possibile fornire una rendicontazione economica.

CLIR S.p.A.

Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti S.p.a., siglabile in C.L.I.R. S.p.a., è una società a capitale interamente pubblico, operante nei servizi di igiene ambientale e di raccolta, trasporto e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi. La società risulta partecipata direttamente dal comune di Semiana che detiene il 0,29% delle quote.

In sede di razionalizzazione periodica 2020, l'Ente ha preso atto della considerevole perdita prospettata per l'esercizio 2019, della mancata sottoscrizione di contratti di servizio con alcuni comuni soci e delle criticità riscontrate nell'ambito del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, elaborato dalla Società in sede di predisposizione della relazione sul governo societario 2019, da cui era emersa la necessità di definire un piano di risanamento e ristrutturazione ex art. 14 del D.lgs. 175/2016. In tal senso, temendo riflessi negativi sulle prospettive della continuità aziendale della stessa, ha definito il temporaneo mantenimento della partecipazione in C.L.I.R. S.p.a., rinviando la definizione degli interventi di razionalizzazione più opportuni, quale anche la dismissione della stessa, a momento successivo all'approvazione del bilancio 2019 della Società, in relazione e di concerto con gli altri enti soci in modo da definire la miglior procedura di razionalizzazione possibile in relazione anche all'attività erogata dalla partecipata.

L'evolversi della situazione ha successivamente portato alla decisione di messa in liquidazione della Società come definito dall'assemblea dei soci nell'annualità 2021.

In data 05.11.2021, la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano ha nominato un soggetto liquidatore che, ad oggi, prima di accettare l'incarico, sta valutando la situazione societaria al fine di accertare la sostenibilità del percorso liquidatorio.

In ultimo, con sentenza n. 44/2022 il Tribunale di Pavia ha decretato il Fallimento n. 40/2022.

LOMELLINA GAS SRL

Lomellina Gas è stata posta in liquidazione in data 24.05.2023. Sono pervenuti i dati relativi all'annualità 2022 e si resta in attesa di definizione della procedura da parte del liquidatore.

5. CONCLUSIONI

Nulla da rilevare sulla procedura di liquidazione di Gal Lomellina S.r.l. Sarà cura dell'Ente sollecitare la definizione della liquidazione.

In merito a CLIR S.p.A. L'Ente rimane in attesa di capire le successive modalità di liquidazione e della relativa dismissione societaria. Trattandosi di materia strettamente legata al diritto fallimentare, il Comune di Semiana al momento ha posto in essere tutti gli atti necessari per garantire la continuità del servizio di igiene urbana sul territorio attraverso una gara di appalto che ha portato all'assegnazione del servizio a nuovo fornitore e ha ottemperato alle richieste di pignoramento presso terzi effettuate da alcuni creditori della partecipata, in attesa di definizione della liquidazione.

Per quanto concerne Lomellina Gas Srl, trattandosi di partecipazione indiretta, tutte le attività di liquidazione sono a carico della partecipata CBL S.p.A. e l'Ente resta in attesa di definizione.

L'Ente ha effettuato una revisione basata sulle caratteristiche di ogni società partecipata valutando tempistiche e azioni conseguenti congrue a quanto richiesto dalla normativa.